

IL COGNOME DEL FIGLIO TRA PRINCIPIO DI NON  
DISCRIMINAZIONE DEI GENITORI E DIRITTO ALL'IDENTITÀ  
PERSONALE DEL MINORE

*THE SON'S SURNAME BETWEEN THE PRINCIPLE OF NON-  
DISCRIMINATION OF PARENTS AND RIGHT TO THE PERSONAL  
IDENTITY OF THE CHILD*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1204-1235*

Maria  
ALESSANDRA  
IANNICELLI

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

**RESUMEN:** Il tema sottoposto a disamina nel presente saggio si inserisce nel solco della riforma della filiazione di cui il Prof. Cesare Massimo Bianca è stato fervido ed appassionato promotore. Sebbene il decreto attuativo della riforma con cui il legislatore italiano ha riconosciuto l'unicità dello status di figlio non abbia scalfito la norma implicita desumibile dal sistema in base alla quale al figlio (nato nel matrimonio) è attribuito il cognome del padre, non può negarsi come esso abbia in qualche modo inciso anche sulla disciplina del cognome, orientando in particolare le successive pronunce della giurisprudenza, non solo nazionale ma europea. Dopo aver brevemente ripercorso l'iter giurisprudenziale fino ad oggi delineatosi in materia di attribuzione del cognome al figlio, analizzando da ultimo la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 18/2021, nonché l'ultimo disegno di legge presentato nel corso dell'attuale legislatura, si ritiene – alla luce delle riflessioni svolte – che i tempi siano ormai maturi per l'approvazione in Italia di una legge che si adegui alle normative vigenti in altri paesi europei ove, sia pure con soluzioni diverse, si è approdati ad un regime meno discriminatorio nei confronti della donna e più coerente con l'esigenza di garantire l'effettiva parità dei genitori e tutelare il diritto all'identità personale del minore ad essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome della madre.

**PALABRAS CLAVE:** Cognome del figlio; attribuzione del cognome; parità dei genitori; diritto all'identità personale del minore.

**ABSTRACT:** *The topic examined in this essay is in line with the reform on filiation of which Prof. Cesare Massimo Bianca has been a fervent and passionate promoter. Although the decree implementing the reform, by which the Italian legislator recognized the uniqueness of the status of the child, has not undermined the implicit rule inferable from the practice according to which a child (born in wedlock) is attributed the father's surname, it cannot be denied that it has in some way also affected the regulation of the surname, in particular leading the subsequent rulings of case law, not only regarding national case law, but also the European one. After briefly reviewing the jurisprudential process up to now on the attribution of the surname to the child, by analysing the recent order of the Constitutional Court no. 18/2021, as well as the latest bill presented during the current legislature, it is deemed - in the light of the considerations carried out - that the time is now right for the approval of a law in Italy which complies with the regulations in force in other European countries where, albeit with different solutions, a less discriminatory regime towards women has been adopted, which is more consistent with the need to ensure the effective equality of parents and to protect the right to the personal identity of the minor to be identified also with the mother's surname from birth on.*

**KEY WORDS:** *Surname of the child; attribution of the surname; equality of the parents; right to the minor's personal identity.*

**SUMARIO.- I. IL COGNOME DEL FIGLIO: RIFLESSIONI DE IURE CONDITO.-** 1. La normativa vigente in Italia in materia di attribuzione del cognome al figlio.- 2. I recenti sviluppi giurisprudenziali.- 3. L'ordinanza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2021, n. 18.- **II. PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO.-** 1. I disegni di legge della XVIII legislatura per l'introduzione di nuove norme sul cognome in Italia.- 2. L'opportunità di una soluzione legislativa.- **III. CONCLUSIONI**

## I. IL COGNOME DEL FIGLIO: RIFLESSIONI DE IURE CONDITO.

Il cognome – quale elemento costitutivo del nome unitamente al prenome – non si limita ad assolvere una funzione pubblicistica preordinata a garantire la certezza delle relazioni giuridiche e un ordinato vivere civile, quale espressione dell'interesse della collettività a poter identificare i propri componenti<sup>1</sup>, ma ha anche e soprattutto una funzione privatistica, quale segno identificativo della discendenza familiare, finalizzata alla tutela dell'identità personale di ciascun individuo<sup>2</sup>.

Il cognome evidenzia l'appartenenza della persona alla famiglia<sup>3</sup>. Per questo motivo, la materia del cognome concerne necessariamente profili privatistici differenti, con riferimento al diverso status che una persona può assumere in ambito familiare e, così, quello di figlio, di coniuge (anche separato o divorziato) o da ultimo – ai sensi della l. n. 76/2016 – di partner di unione civile<sup>4</sup>.

A differenza del prenome, il cognome – oltre a svolgere una funzione identificativa – è elemento che caratterizza il singolo in ambito sociale, poiché espressivo dell'identità della persona<sup>5</sup> sotto il profilo della discendenza (biologica o affettiva)<sup>6</sup>.

1 Sul punto, si veda CONTI, A.: "Note intorno all'attribuzione del cognome paterno", *Giur. mer.*, 2011, p. 2392.

4 Proprio con riferimento al cognome, l'art. 1, comma 10, l. 20 maggio 2016, n. 76, rubricata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», *Gazz. Uff.*, 21 maggio 2016, n. 118, prevede che: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile». In argomento, v. BUGETTI, M.N.: "Il cognome comune delle persone unite civilmente", *Fam. dir.*, 2016, p. 911 ss.

5 LENTI, L.: "L'identità del minore", in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, Atti del Convegno di Padova del 21 aprile 2006, *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, supplemento, p. 78, afferma che: «la funzione prioritaria del cognome è quella di simbolo della personalità sociale dell'individuo». Con specifico riferimento all'identità del figlio, v. anche GIARDINA, F.: "Interesse del minore: aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 159 ss.

6 Secondo TRIMARCHI, M.: "Diritto all'identità e cognome della famiglia", *Jus civile*, 2013, p. 36: «...tra i dati caratterizzanti l'identità della persona, accanto a molti altri aventi diversa natura, origine e formazione, rientrano sicuramente quelli concernenti il rapporto genitoriale: l'identità, in altri termini, è caratterizzata

• **Maria Alessandra Iannicelli**

Dottore di ricerca presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Avvocato. E-mail : alessandraiannicelli@gmail.com

Il cognome, dunque, quale strumento idoneo non solo ad identificare una data persona ma anche a ricollegare ad essa una determinata identità, deve essere attribuito tenendo conto del fatto che ciascun individuo discende da una determinata coppia di genitori. Cosicché può affermarsi che ogni persona ha diritto non ad un cognome qualsiasi, ma a “quel” cognome che testimoni il legame con entrambi i genitori. E conseguentemente, che ciascuno dei genitori ha diritto a che il cognome del figlio testimoni tale legame<sup>7</sup>.

Ci si interroga, pertanto, sulla scelta operata dall'ordinamento italiano di identificare i figli prevalentemente con il cognome del padre<sup>8</sup>.

L'unità della famiglia, infatti, si realizza e si completa nell'eguaglianza dei suoi componenti. Appare dunque condivisibile l'orientamento dottrinale che ritiene contraria al principio di eguaglianza sancito dagli artt. 3 e 29, comma 2, Cost.<sup>9</sup> la disparità di trattamento tra i genitori in tema di attribuzione del cognome ai figli<sup>10</sup>.

L'attribuzione ai figli del solo cognome paterno sembra non potersi giustificare in funzione dell'unità familiare – come ritenuto invece da altra dottrina<sup>11</sup> – giacché l'unità della famiglia potrebbe essere parimenti salvaguardata attribuendo il cognome materno ovvero quello congiunto di entrambi i genitori.

---

anche dal legame (di sangue o affettivo/di accoglienza) che la persona presenta con una coppia. Ciascuno ha il diritto che tale discendenza sia affermata, riconosciuta e garantita».

- 7 In questi termini si esprime, condivisibilmente, TRIMARCHI, M.: “Diritto all'identità”, cit., p. 36.
- 8 LENTI, L.: “L'identità”, cit., p. 77 ss., rileva che la regola vigente di radicale prevalenza del cognome paterno appare in contrasto con il diritto del figlio alla bigenitorialità.
- 9 Ai sensi dell'art. 3 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (comma 1). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2)». E ai sensi del successivo art. 29, comma 2, Cost.: «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».
- 10 In tal senso, TORTORICI, F.: “Parità tra uomo e donna e cognome della famiglia: un problema ancora insoluto”, *Dir. fam. pers.*, 1982, p. 963; DE CICCO, M. C.: “La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori”, *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 967; PARADISO, M.: “I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148”, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, p. 114; PROSPERI, F.: “L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli”, *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 846.
- 11 DALL'ONGARO, F.: “Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità”, *Dir. fam. pers.*, 1988, p. 1583, afferma: «... non dobbiamo dimenticare che l'art. 29 Cost. considera in maniera molto seria il principio dell'unità familiare, tanto è vero che non si accontenta che esso sia favorito o difeso, ma vuole che sia addirittura garantito, e di conseguenza riceva, anche a costo di veder infranto il rapporto di eguaglianza tra coniugi, il massimo della protezione possibile».

Non ritiene che la regola dell'attribuzione del cognome sia incompatibile con la Costituzione, CATTANEO, A. G.: “Il cognome della moglie e dei figli”, *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 693, secondo il quale: «Questo criterio, per la verità, non sembra, incompatibile con la nostra Costituzione. Infatti essa ammette che, a garanzia dell'unità familiare, la legge possa stabilire limiti al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2, Cost.) ed appunto ad esprimere – se non proprio a garantire – l'unità della famiglia è destinata la vigente disciplina del cognome della moglie e dei figli». Si veda anche DE SCRILLI, F.: “Il cognome dei figli”, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, II, Filiazione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 478 ss., secondo il quale la correzione della regola di attribuzione del solo patronimico comporterebbe, anche ai danni della formale unità della famiglia, pregiudizi maggiori di quelli derivanti dal suo mantenimento.

## I. La normativa vigente in Italia in materia di attribuzione del cognome al figlio.

L'attuale sistema di attribuzione del cognome si rivela indubbiamente anacronistico, in un modello di famiglia saldamente organizzato su base democratica e solidale, e non aderente ai mutamenti sociali e culturali degli ultimi decenni che hanno profondamente inciso sulle relazioni familiari, impegnando il legislatore sul duplice fronte della parificazione dei ruoli maschili e femminili e della valorizzazione delle istanze private.

A distanza di più di settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, può dirsi che il significato largamente condiviso dell'art. 29, comma 2, Cost. sia quello di escludere che possa sussistere una diversificazione istituzionalizzata dello status dei coniugi, fondata sulla aprioristica prevalenza della volontà di uno sull'altro determinata dal sesso<sup>12</sup>.

Da una lettura congiunta dell'art. 29 con gli artt. 2 e 3 Cost. emergono anche altre valutazioni.

L'art. 2 Cost. induce a riconoscere non solo l'interesse della madre ad attribuire al figlio il proprio cognome ma altresì il diritto del figlio a vedere riconosciuta nell'ambito della sua identità personale la discendenza da entrambi i genitori, realizzando al tempo stesso la parità di trattamento tra uomo e donna. L'unità della famiglia va individuata, infatti, non soltanto nella sua dimensione orizzontale ovvero nei rapporti tra coniugi, ma anche e soprattutto nella dimensione verticale ossia nel rapporto che lega tra loro genitori e figli. Proprio quest'ultimo aspetto appare il più meritevole di considerazione: perché mentre il rapporto coniugale può sciogliersi, quello di filiazione è destinato a permanere nel tempo<sup>13</sup>.

È noto che nel nostro ordinamento non esiste una previsione normativa espressa in base alla quale al figlio (nato da genitori coniugati) è attribuito il cognome del padre. Eppure si tratta senza alcun dubbio di una regola operativa, osservata e fatta rispettare dalle istituzioni preposte. Ci si è allora interrogati in ordine alla natura di questa disposizione<sup>14</sup>.

12 Del resto, la Costituzione repubblicana del 1948 delinea chiaramente un assetto paritario delle relazioni familiari, in aperta rottura con la concezione patriarcale della famiglia all'epoca recepita nel diritto positivo. Sul punto, v. PEZZINI, B.: "Eguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana", in B. PEZZINI (a cura di), *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, Jovene, Napoli, 2008, pp. 91 ss.

13 Così, DALL'ONGARO, F.: "Il nome della famiglia e il principio della parità", *Dir. fam. pers.*, 1988, p. 670.

14 Sul punto, si segnalano in giurisprudenza numerose pronunce di merito: v. *ex multis* Trib. Lucca, decreto 1° ottobre 1984; (nel decreto si legge che: «è in base ad una consuetudine secolare, fondata sul regime patriarcale, che l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio legittimo il solo cognome del padre»); Trib. Palermo, 17 marzo 1993; App. Milano, 4 giugno 2002.

In dottrina, v. GIUSTI, A.: "Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale", *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1471; PAZE', E.: "Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno", *Dir. fam. pers.*, 1998, p. 324 ss.; DE SCRILLI, F.: *Il cognome*, cit., p. 472; GRISI, G.: "L'aporia della norma che impone il patronimico", *Europa dir. priv.*, 2010, p. 649 ss.; ALPA, G. e ANSALDO, A.: "Le persone fisiche. Artt. 1-10", in *Il Codice civile. Commentario*,

Sull'alternativa tra norma consuetudinaria (fondata sulla risalente tradizione dell'attribuzione ai figli del cognome paterno) e norma implicita di sistema (presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse), l'orientamento privilegiato dalla giurisprudenza prevalente aderisce alla seconda tesi<sup>15</sup>.

La soluzione elaborata dai giudici identifica una serie di previsioni normative, pur eterogenee e regolatrici di fattispecie diverse, dalle quali «si desume (...) l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa» e che «si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo», alla stregua della quale «il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre in figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo»<sup>16</sup>.

Le norme che, in combinato disposto fra loro, porterebbero a ritenere che esista una regola di sistema ovvero un principio desumibile da diverse disposizioni dell'ordinamento, conformi agli usi, in base al quale il figlio assume il cognome del padre, sono gli artt. 143-bis<sup>17</sup>, 236<sup>18</sup>, 237, comma 2<sup>19</sup>, 262<sup>20</sup>, 299, comma 3<sup>21</sup>, c.c.

---

fondato P. SCHLESINGER, diretto da F. D. BUSNELLI, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 405 ss.; MORETTI, M.: "Il cognome del figlio", in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, IV, Utet Giuridica, Milano, 2016, p. 4078 ss.; CARICATO, C.: "L'attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome", in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 9 ss..

- 15 In particolare, Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n.12641. CARBONE, E.: "L'inarrestabile declino del patrimonico"; in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1649. GAZZONI, F.: "Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e *obiter dicta*"; in *Fam. dir.*, 2006, p. 469. CARBONE, V.: "I conflitti sul cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale". GANDOLFI, G.: "Cognome del figlio naturale riconosciuto". *Giur. it.*, 2007, pp. 2198 ss..
- 16 Così, Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2004, n.13298. CARBONE, V.: "Quale futuro per il cognome?"; in *Dir. giust.*, 2004, 32, p. 27. BOGHETIC, E.: "Cognome materno ai figli legittimi: a decidere sarà la Corte costituzionale"; in *Europa dir. priv.*, 2005, p. 829. MORMILE, L.: "Trasmissione del cognome paterno: la tradizione al vaglio della giurisprudenza, fra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario" *Europa dir. priv.*, 2005, pp. 829 ss..
- 17 Ai sensi dell'art. 143 bis c.c. «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
- 18 L'art. 236 c.c. afferma che «La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio».
- 19 L'art. 237, comma 2, c.c., con riferimento ai fatti costitutivi del possesso di stato, nel testo ante novella esigeva anche il requisito del *nomen*, ossia che il figlio avesse portato il nome del (preteso) padre: tale disposizione è stata abrogata dal d. lgs. n. 154/2013. Ai sensi del vigente art. 237, comma 2, c.c.: «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».
- 20 L'art. 262 c.c., ampiamente riformato dalla novella sulla filiazione, prevedeva che: «Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre (comma 1). Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (comma 2) [...]». Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre [...] (comma 4).
- 21 L'art. 299 c.c.- anch'esso modificato dalla riforma sulla filiazione – prevedeva che: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

nonché gli artt. 33<sup>22</sup>, 34<sup>23</sup>, d.P.R. n. 396/2000, sia pure con le rilevanti modifiche introdotte dalla riforma della filiazione<sup>24</sup>.

Non si può tacere come proprio il decreto attuativo della riforma in materia di filiazione, con cui il legislatore ha riconosciuto l'unicità dello status di figlio, abbia evidentemente inciso anche sulla disciplina del cognome, sebbene non abbia scalfito la norma implicita desumibile dal sistema in base alla quale al figlio è attribuito il cognome del padre.

---

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».

- 22 Con riguardo alle disposizioni contenute nel Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), ai sensi del vigente art. 33, rubricato «Disposizioni sul cognome»: «2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonchè il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo».
- Il d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26 («Regolamento recante attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali»), *Gazz. Uff.*, Serie Generale, 16 marzo 2015, n. 62, ha abrogato il previgente comma 1, nonchè sostituito il comma 2 dell'art. 33, d.P.R. n. 396/2000; il testo originario dell'art. 33, commi 1 e 2, d.P.R. n. 396/2000, disponeva: «1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato.
2. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonchè al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi».
- 23 Ai sensi dell'art. 34, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, rubricato «Limiti all'attribuzione del nome»: «1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione».
- 24 L. 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», *Gazz. Uff.*, Serie Generale, n. 293, 17 dicembre 2012 e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», *Gazz. Uff.*, Serie Generale, n. 5, 8 gennaio 2014. Con riferimento alla riforma della filiazione del 2012 e 2013, nota come "Riforma Bianca" (avendo il Prof. Cesare Massimo Bianca coordinato la Commissione in qualità di Presidente), espressione di un encomiabile progetto culturale che ha consentito di realizzare una piena e incondizionata parificazione dei figli, è nota la formula simbolica adottata da C. M. Bianca in un articolo dedicato alla riforma secondo cui «la legge conosce solo figli»; a tal riguardo, v. BIANCA, C. M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1 ss.

La riforma della filiazione, e in particolare il d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154<sup>25</sup>, ha modificato l'art. 262 c.c., la cui riformulazione – nonostante rechi il pregio di una forte accentuazione nel senso della centralità della tutela dell'identità del figlio – ripropone, però, nei commi 1 e 2, l'orientamento di tendenziale favore per l'attribuzione ai figli del cognome paterno a cui era ispirata la disciplina previgente e che è alla base della menzionata regola “non scritta” valevole per i figli nati nel matrimonio<sup>26</sup>.

Ai sensi del vigente art. 262 c.c., il figlio nato fuori dal matrimonio – nel testo ante riforma qualificato «naturale» – assume il cognome del genitore, che per primo lo ha riconosciuto (comma 1, primo periodo). Se il riconoscimento viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio, in conformità a quanto avviene per il concepimento in costanza di matrimonio, assume il cognome del padre (comma 1, secondo periodo).

Soltanto se la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre (comma 2)<sup>27</sup>.

La riforma ha aggiunto anche un successivo comma 3 con riferimento all'eventualità in cui al figlio, inizialmente di genitori ignoti, sia stato attribuito un cognome di fantasia da parte dell'ufficiale di stato civile. In questa ipotesi, il figlio assume il cognome del genitore che lo abbia riconosciuto; è però espressamente attribuito al figlio il diritto di mantenere il cognome originario, quando lo stesso sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo, ma anche sostituendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori, in caso di riconoscimento da parte di entrambi<sup>28</sup>.

25 Si segnala che la legge di delega (l. 10 dicembre 2012, n. 219) non conteneva alcuna novità in materia di attribuzione del cognome, e che la decisione di intervenire sul punto è stata assunta dal legislatore delegato, che a ciò ha provveduto con l'art. 27, comma 1, d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. A tal proposito si vedano: TRIMARCHI, M.: “Il cognome dei figli: un'occasione perduta della riforma”, *Fam. dir.*, 2013, p. 243 ss.; STEFANELLI, S.: “Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma”, *Fam. dir.*, 2014, p. 224.

26 Secondo TROIANO, S.: “Cognome del minore e identità personale”, *Jus civile*, 2020, p. 574, nota 38, «è prevalsa un'interpretazione attenuata del principio di unicità dello stato di figlio, che si è accontentata di mantenere fermo il sostanziale allineamento che già esisteva, con alcune limitazioni, tra la disciplina prevista per i figli nati fuori dal matrimonio e quella, ritenuta applicabile al figlio nato nel matrimonio, che prevede la trasmissione al figlio del cognome paterno».

27 Nonostante il limite sopra evidenziato riconducibile al tendenziale favore per l'attribuzione del cognome paterno, la nuova formulazione dell'art. 262 c.c. contiene più di una significativa apertura nella direzione del riconoscimento dell'identità personale del minore. In tal senso, v. TROIANO, S.: “Cognome del minore”, cit., 567 ss., con specifico riferimento ai commi 2 e 3.

28 La novella si segnala perché – oltre ad aver recepito orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati – introduce per la prima volta nel codice civile un richiamo esplicito all'identità personale. In argomento, v. GATTO, A.: “Cognome del figlio riconosciuto”, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 39 ss.



Il novellato comma 4 dell'art. 262 c.c. dispone poi, che nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore (e non più del padre) previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se capace di discernimento<sup>29</sup>.

Infine, nel caso di adozione di persone maggiori di età, ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. La riforma ha modificato il comma 2 del suindicato articolo, stabilendo che la regola di cui al comma 1° vale anche nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione.

Con riferimento, poi, a quella che un tempo era chiamata "adozione legittimante di minore", ai sensi dell'art. 27, l. n. 184/1983<sup>30</sup>, «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio<sup>31</sup> degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome».

## 2. I recenti sviluppi giurisprudenziali.

Negli anni, la copiosa giurisprudenza in materia di attribuzione del cognome ha espresso orientamenti volti a corrodere progressivamente l'intangibile regola dell'attribuzione al figlio del cognome del padre<sup>32</sup>. È particolarmente indicativo come la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'automatica attribuzione

29 Prima della riforma della filiazione, la competenza era del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione al codice civile. La norma in questione, che è stata integralmente novellata con la riforma, non attribuisce più la competenza in materia al giudice minorile; è diventato, pertanto, competente il Tribunale ordinario.

30 L. 4 maggio 1983, n. 184, intitolata «Diritto del minore ad una famiglia»; il titolo precedente della legge ovvero «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 28 marzo 2001, n. 149. Proprio con la riforma dell'adozione del 2001, il Prof. Cesare Massimo Bianca riuscì a far inserire una norma che proclama espressamente il diritto del minore di «crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1, comma 1, l. adoz., nuovo testo) e una disposizione in base alla quale è previsto che «le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia» (art. 1, comma 2, l. adoz., nuovo testo). Nella individuazione, già in tempi lontani, di un «diritto del minore di crescere nella propria famiglia», v. BIANCA, C. M.: «Abbandono del minore e diritto di crescere in famiglia: spunti in tema di adozione speciale», *Giust. civ.*, 1980, II, p. 178 ss.; e, in concomitanza con la riforma del 2001, BIANCA, C. M.: «Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia», *Giust. civ.*, 2001, p. 429 ss.; nonché più recentemente, BIANCA, C. M.: «Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia», *Famiglia*, 2016, pp. 3 ss.

31 Le parole «nato nel matrimonio» sono state sostituite alla parola «legittimo» dall'art. 100, comma 1, lett. o), d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

32 Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito e di legittimità, v. in particolare: Trib. Bologna, decreto 9 giugno 2004, secondo cui «la doppia cittadinanza del minore legittimo i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno»; Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093, ove si afferma che l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno è antistorica oltre che in contrasto con le norme sovranazionali e si segnala, pertanto, la necessità di un intervento del legislatore; Cass. civ., sez. I, ord. 22 settembre 2008, n. 23934. BUGETTI, M. N.: «Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte»; in *Foro it.*, 2008, I, p. 3097. VILLANI, R.: «A piccoli passi verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli. Ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative»; in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 2178. ALCURI, M.: «L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sezioni unite della Suprema Corte: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria» *Dir. fam. pers.*, 2009, pp. 1074 ss..

al figlio del cognome paterno – dopo aver originariamente statuito, alla fine degli anni Ottanta<sup>33</sup>, che la regola era rispondente all'interesse alla conservazione dell'unità familiare tutelata dall'art. 29 Cost. e profondamente radicata nel costume sociale come criterio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio<sup>34</sup> – abbia manifestato, quasi un ventennio dopo<sup>35</sup>, la consapevolezza di come la tematica in esame non sia avulsa dai profondi mutamenti culturali intervenuti nel corso degli anni. Pertanto, pur dichiarando inammissibile la questione prospettata, perché una decisione positiva avrebbe costituito una «operazione manipolativa» esorbitante dai poteri della Consulta<sup>36</sup>, nel 2006 affermava espressamente che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna»<sup>37</sup>.

---

Con riferimento alla giurisprudenza europea, v. in particolare: Corte di Giustizia UE, 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Belgio, secondo cui costituisce discriminazione in base alla nazionalità il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato con il cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro, in *Giur. it.*, 2004, 2009 ss., con nota di CASTORINA, E.: "Il caso «Garcia Avello» innanzi alla Corte di Giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea"; in *Fam. dir.*, 2004, p. 437 ss.; BUGETTI, M. N.: "L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari"; in *Europa dir. priv.*, 2004, p. 217. PALMERI, G.: "Doppia cittadinanza e diritto al nome", *Europa dir. priv.*, 2004, p. 217 ss.; Corte EDU, 16 novembre 2004, ric. n. 29865/96, Ünal Tekeli c. Turchia; Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin e Paul c. Germania. LONG, J.: "La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul cognome dei cittadini europei"; in *Corr. giur.*, 2009, p. 489 ss.; AUTORINO, G.: "Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa"; in *Giur. it.*, 2009, p. 299 ss.. TRUCCO, L.: "Ancora un via libera della Corte di Lussemburgo alla circolazione dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello Statuto europeo del nome)", *Giur. it.*, 2009, p. 299 ss.; e, infine, la nota sentenza, secondo cui la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno costituisce una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di eguaglianza tra uomo e donna, Corte EDU, 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07, Cusan e Fazzo c. Italia, in *Foro it.*, 2014, IV, p. 57. CASABURI, G.: "Diritto al cognome materno e Convenzione dei diritti dell'uomo"; in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 537. ALCURI, M.: "L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo"; in *Fam. dir.*, 2014, p. 205. STEFANELLI, S.: "Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma"; *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 515. WINKLER, S.: "Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, Pp. 515 ss..

33 Corte cost., 11 febbraio 1988, n.176 e Corte cost., ord. 19 maggio 1988, n.586.

34 Nella motivazione si legge che: «l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, tutelata dall'art. 29 Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia».

35 Corte cost., 16 febbraio 2006, n.61; PALICI DI SUNI, E.: "Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince", *Giur. cost.*, 2006, pp. 552 ss. e NICCOLAI, S.: "Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'eguaglianza"; in *Famiglia*, 2006, p. 931. BUGETTI, M. N.: "Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza"; in *Dir. giust.*, 2006, 10, p. 14. DOSI, G.: "Doppio cognome: no alla via giudiziaria"; in *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 927. DI GAETANO, L.: "Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile"; in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2079. SHERIFF, F.: "Ancora sul cognome", *Giust. civ.*, 2007, I, pp. 2079 ss..

36 Alla stessa conclusione perveniva la Consulta nel 2007, quando – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art.262, comma I, secondo periodo, c.c. sollevata con riferimento agli artt.2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio operato da entrambi i genitori, anziché consentire ai genitori una scelta libera e concordata, dispone che il figlio assume il cognome del padre – dichiarava la questione manifestamente inammissibile, «poiché l'intervento richiesto, lasciando aperta una serie di opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale» (così, Corte cost., ord. 27 aprile 2007 n.145).

37 Con riferimento all'eguaglianza, intesa sia come «non discriminazione», sia come «parità reciproca e quindi non assoggettamento all'altrui potere autoritario» e, in particolare, riguardo alla «illegittimità di una

Dopo oltre un decennio dalla sentenza del 16 febbraio 2006, n. 61, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi in materia di cognome del figlio con una sentenza ormai nota<sup>38</sup>.

La Consulta ha accolto, infatti, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di appello di Genova con riferimento agli artt. 2, 3, 29, comma 2, e 117, comma 1°, Cost.<sup>39</sup> – della norma “implicita”, desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. e dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di attribuire al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, prevedendo così l'automatica attribuzione del solo cognome del padre pur in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Il caso era nato dal rigetto della richiesta, presentata all'ufficiale dello stato civile, da una coppia di coniugi di nazionalità italo-brasiliana residenti a Genova, di poter registrare il proprio figlio – avente doppia cittadinanza – con il cognome di entrambi i genitori, considerato che il minore sarebbe stato identificato diversamente: in Italia, con il solo cognome del padre e, in Brasile, con il doppio cognome, paterno e materno.

La pronuncia si è rivelata parzialmente risolutiva, poiché l'attribuzione del cognome materno al figlio è attualmente possibile soltanto in caso di comune accordo dei genitori; con la precisazione che per “figlio” deve ovviamente intendersi il figlio nato nel matrimonio, quello nato fuori del matrimonio e il figlio adottivo, considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale si estende in via consequenziale alle norme di cui all'art. 262, comma 1, c.c. in caso di riconoscimento del figlio effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, e di cui all'art. 299, comma 3, c.c. in caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi. In assenza di accordo, continua a conservare validità la previsione generale dell'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

La pronuncia avrebbe dovuto (e si confidava che così fosse) accelerare i tempi per l'approvazione di una legge di cui da anni si attende invano l'entrata in vigore, destinata a garantire una disciplina organica, secondo criteri finalmente consoni

---

qualsiasi potestà maritale in quanto l'eguaglianza dei sessi esclude una situazione di incapacità della moglie in funzione della quale possa essere attribuito al marito un potere autoritario», suggestive sono le pagine dell'opera di BIANCA, C. M.: *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977, ora – per quanto qui di interesse – in BIANCA, C. M.: *Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici*, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 51 ss..

38 Corte cost., 8 novembre 2016, n. 286. AL MUREDEN, E.: “L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio”; in *Corriere giur.*, 2017, p. 165 ss.. CARBONE, V.: “Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo”; *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 818 ss.. FAVILLI, C.: “Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, pp. 823 ss..

39 App. Genova, sez. III, ord. 28 novembre 2013.

al principio di parità di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione dell'identità personale del figlio.

In materia di attribuzione del cognome al figlio e tutela del diritto all'identità personale non si può di certo ignorare – accanto al ruolo svolto dalla giurisprudenza nazionale – l'incidenza della giurisprudenza di Strasburgo.

Non a caso, i disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli delle precedenti legislature e di quella attuale – di cui si darà conto nel prosieguo del presente contributo – sono innanzitutto riconducibili alla pressante esigenza di dare risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia<sup>40</sup>, che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare»)<sup>41</sup> in combinato disposto con l'art. 14 («Divieto di discriminazione»)<sup>42</sup> della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'impossibilità di derogare alla regola dell'attribuzione del cognome paterno ai figli anche laddove vi sia una diversa volontà concorde dei coniugi, ritenendo tale regola basata su una discriminazione fondata sul sesso dei genitori.

Si tratta di una sentenza storica che, nell'accogliere le richieste dei ricorrenti, ha evidentemente sollecitato l'apertura della strada al riconoscimento in Italia del diritto dei genitori di attribuire il cognome materno ai figli. In questo caso, i coniugi Cusan e Fazzo – entrambi concordi e favorevoli ad attribuire alla propria figlia il solo cognome materno – si erano visti respingere la loro richiesta dalle autorità italiane, secondo la prassi che imponeva l'attribuzione automatica e senza eccezioni del cognome del padre ai figli “nati nel matrimonio”.

Sebbene, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte europea, i coniugi avessero ottenuto dal Prefetto di Milano – mediante il procedimento amministrativo di cui al d.P.R. n. 396/2000 – l'aggiunta del cognome materno a quello paterno per tutta la loro prole, tuttavia tale cambiamento non corrispondeva al desiderio iniziale degli stessi, i quali avrebbero voluto attribuire alla figlia il solo cognome della madre. La Corte EDU ravvisava, pertanto, nella prassi italiana il verificarsi di una discriminazione tra marito e moglie nell'esercizio del loro diritto di

---

40 Si veda nota 32.

41 Ai sensi dell'art. 8 CEDU, rubricato «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

42 Ai sensi dell'art. 14 CEDU, rubricato «Divieto di discriminazione»: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

determinazione del cognome della figlia in quanto, pur trovandosi in una situazione simile (essendo padre e madre della bambina), erano trattati in maniera diversa: a differenza del padre, la madre non poteva attribuire il proprio cognome alla figlia. Questa distinzione, non poteva – ad avviso della Corte europea – giustificarsi in considerazione dell'interesse pubblico che ha lo Stato di preservare l'unità della famiglia mediante l'attribuzione automatica del cognome del padre a tutti i suoi membri. L'esigenza dell'unità familiare è insufficiente a giustificare una discriminazione siffatta; ne derivava, dunque, una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU<sup>43</sup>.

### 3. L'ordinanza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2021, n. 18.

Nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, l'accordo tra i genitori in ordine all'attribuzione del cognome non sembra poter porre rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.

Nella suindicata sentenza n. 286/2016, la Consulta aveva dichiarato in via consequenziale l'illegittimità dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consentiva ai genitori, in caso di contestuale riconoscimento del figlio, di attribuire a quest'ultimo, di comune accordo, anche il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre automaticamente imposto.

43 La Corte ha condannato l'Italia, non in quanto la norma implicita sia di per sé in contrasto con la Convenzione europea, ma sulla base di una lacuna assiologica del sistema normativo italiano ovvero perché non prevede la facoltà di derogarvi anche laddove la volontà dei coniugi sia concorde (in francese la Corte usa, al paragrafo 81 della sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, il termine più evocativo di «défaillance du système juridique italien»).

Per quanto concerne, invece, il diritto del figlio di assumere il cognome della madre, viene in rilievo la sentenza della Corte EDU, 16 maggio 2013, ric. n. 20390/07, *Garnaga c. Ucraina*. Il caso non riguarda specificamente l'attribuzione del cognome materno ma si può ritenere, *mutatis mutandis*, che le conclusioni possano applicarsi anche in caso di richiesta di attribuzione del cognome della madre. Il ricorso veniva presentato da una giovane donna che chiedeva di sostituire il proprio cognome (che corrispondeva a quello del proprio padre biologico e legittimo) con quello del secondo marito della madre per sentirsi più strettamente integrata alla nuova famiglia materna, composta dalla madre, dal patrigno e dal fratellastro, con cui la ricorrente viveva ormai da molti anni e che sentiva come la "propria" famiglia. La ricorrente sosteneva che il rifiuto delle autorità ucraine di cambiare il suo patronimico violasse l'art. 8 CEDU.

La Corte europea dava ragione alla ricorrente, in virtù sia del fatto che la legislazione dell'Ucraina non impedisce il cambiamento del cognome, sia della circostanza che l'art. 8 CEDU ammette che vi possano essere interferenze da parte delle autorità nazionali nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare, ma soltanto qualora ciò sia necessario per motivi quali la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione della morale pubblica (in questo senso, si esprimono anche: Corte EDU, 2 febbraio 2010, ric. n. 45609/05, *Kemal Taçkin e altri c. Turchia*, par. 49; Corte EDU, 1° luglio 2008, ric. n. 44378/05, *Daroczy c. Ungheria*, par. 32). Secondo FABBRICOTTI, A.: "La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani", in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 73, «sarebbe del resto illogico ammettere che un figlio o una figlia possano assumere il cognome del patrigno, tagliando per così dire i ponti non solo con il proprio padre naturale ma con l'intero nucleo familiare precedente, e non riconoscere il diritto del figlio o della figlia adulti di scegliere il cognome della madre, testimoniando, così, certamente un maggiore attaccamento alla linea di discendenza materna, ma mantenendo al tempo stesso, almeno in parte, i segni identificativi del nucleo familiare originario».

Nella recente ordinanza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2021, n. 18<sup>44</sup>, la fattispecie pervenuta all'esame del Tribunale ordinario di Bolzano<sup>45</sup> a cui la pronuncia della Consulta è riconducibile, è strutturalmente diversa da quella a suo tempo conosciuta dalla Corte di appello di Genova da cui era sorto il giudizio a quo poi sfociato nella sentenza n. 286. In questo caso, infatti, la Procura della Repubblica di Bolzano ha proposto ricorso, ex art. 95, d.P.R. n. 396/2000, al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una bambina i cui genitori non uniti in matrimonio, hanno concordemente espresso la volontà di attribuire alla minore unicamente il cognome della madre (così come del resto, già oltre vent'anni fa, i coniugi Cusan e Fazzo avrebbero voluto per i propri figli<sup>46</sup>) e non già di aggiungerlo a quello del padre, per esigenze di eufonia, giacchè nella lingua tedesca il cognome materno "suona" meglio di quello paterno.

Non potendo, nel caso di specie, procedersi ad una interpretazione orientata dell'art. 262, comma 1, c.c., sulla scorta della precedente sentenza della Consulta n. 286/2016, evidentemente inapplicabile, il giudice a quo ha dubitato della legittimità costituzionale del rigido automatismo di attribuzione del cognome paterno al figlio in caso di contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori ex art. 262 c.c., non derogabile neppure in caso di concorde diversa volontà dei genitori di attribuire il solo cognome della madre. Secondo il Tribunale di Bolzano, siffatta disciplina sarebbe in contrasto sia con l'art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell'identità personale, sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza tra uomo e donna; e violerebbe altresì l'art. 117, comma 1, Cost, in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, per mancato rispetto, da parte del legislatore statale, dei vincoli derivanti da obblighi assunti a livello internazionale.

Ai fini della definizione del giudizio sollevato dal rimettente, il Collegio ha ritenuto di non potersi esimere dal risolvere pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui – in mancanza di diverso accordo dei genitori – impone l'acquisizione del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in ragione del rapporto di presupposizione e continenza tra la questione specifica dedotta dal Tribunale di Bolzano e la più ampia questione avente ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del

44 Corte cost., ord. 11 febbraio 2021, n.18; BUGETTI, M. N., PIZZETTI, F. G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli", *Fam. dir.*, 2021, pp. 464 ss..

45 Con ordinanza del 17 ottobre 2019, il Tribunale di Bolzano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno

46 A tal riguardo è interessante ripercorrere l'iter processuale descritto in prima persona da CUSAN, A.: "Peripezie di buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in dodici capitoli", in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 205 ss., e considerare quanto tempo sia trascorso invano dagli albori degli anni Duemila senza che il legislatore sia intervenuto in materia.

cognome paterno. Pertanto, con l'ordinanza in esame la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione<sup>47</sup>.

La Consulta, costretta ancora una volta a fronteggiare l'immobilismo del legislatore, ha mostrato il proprio forte interesse verso il dibattito in corso, facendo esplicito riferimento nella recente ordinanza in esame, alle proprie precedenti pronunce in materia e, in particolare, alla sentenza n. 286/2016. Il Collegio ha evidenziato come, in mancanza di un accordo espresso dei genitori, la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno sia destinata a sopravvivere, costituendo tuttora il presupposto delle disposizioni che declinano la regola del patronimico nelle sue diverse esplicazioni, tra le quali senz'altro rientra la disposizione censurata dell'art. 262, comma 1, c.c.

Di conseguenza, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, l'attribuzione del solo cognome materno, la regola che impone l'acquisizione del cognome del padre dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso. In siffatti casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'eguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>48</sup>. Secondo la Consulta, in questo quadro, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di una effettiva parità tra le parti, posto che una di esse ovvero il padre non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome.

La non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale è – ad avviso della Corte – rilevabile nel contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l'effettiva parità dei genitori nonché la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia<sup>49</sup>. Il dubbio di legittimità costituzionale che investe l'art. 262, comma 1, c.c., attiene anche alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

47 Con riferimento ai giudizi nell'ambito dei quali la Consulta si è ritenuta pienamente titolata a rivestire i panni di giudice *a quo*, nel silenzio della disciplina costituzionale e legislativa che regola il processo costituzionale, v. BUGETTI, M. N. e PIZZETTI, F. G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli", *Fam. dir.*, 2021, p. 468.

48 Cfr. Corte cost., 8 novembre 2016, n. 286 (v. nota 38) e Corte cost., ord. 16 febbraio 2006, n. 61 (v. nota 35).

49 Sin da epoca ormai risalente, la Consulta ha espressamente osservato che la prevalenza attribuita al ramo paterno nell'attribuzione del cognome non può ritenersi giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare, poiché «è proprio l'eguaglianza che garantisce quell'unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (così, Corte cost., 13 luglio 1970, n.133).

Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del legislatore, la Corte ha dunque deciso di intervenire essa stessa, ribadendo che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame del pieno sistema nel quale le norme denunciate sono inserite»<sup>50</sup>.

D'altra parte, per la Consulta l'esame di specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché «l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia»<sup>51</sup>.

Con riferimento al possibile esito del giudizio di legittimità costituzionale instauratosi con l'ordinanza in esame, si ravvisano elementi da cui desumere il probabile accoglimento della questione che la Consulta ha sollevato dinanzi a sé<sup>52</sup>.

Non è dato ignorare, infatti, l'evidente contrasto sottolineato dalla Corte tra l'attribuzione del solo cognome paterno al figlio contemporaneamente riconosciuto da entrambi i genitori ex art. 262, comma 1, c.c., e la necessità di garantire il principio di non discriminazione e l'eguaglianza dei genitori a cui la Costituzione tende; nonché la manifestata esigenza di tutelare l'unità familiare messa in pericolo dalla diseguaglianza tra le figure genitoriali fondata sulla preminente posizione del padre riconducibile all'automatica attribuzione del cognome paterno, anche in assenza di consenso della madre; e, infine, il diritto all'identità del figlio, manifestamente sacrificato dalla impossibilità di essere identificato anche, o soltanto, con il cognome materno.

Certo è, tuttavia, che l'esito di un giudizio volto ad erodere una regola non può conseguire il medesimo risultato a cui perverrebbe, invece, il legislatore disciplinando in modo organico e sistematico la materia e ponendo, così, fine ad aporie e difficoltà interpretative<sup>53</sup>.

50 In tal senso, Corte cost., ord. 31 maggio 1996, n. 183; Corte cost., 15 luglio 1976, n. 179; Corte cost., ord. 10 ottobre, 1975, n. 230; Corte cost., 16 giugno 1970, n.100.

51 Così, Corte cost., 22 novembre 2019, n.242; Corte cost., 5 giugno 2015; Corte cost., 10 giugno 2014, n.162; Corte cost., 7 aprile 2011, n.113.

52 Prospettando l'eventualità di una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, di tipo additivo, limitata unicamente ad assicurare la confluenza di entrambi i rami familiari nel cognome del figlio, in tutti i casi in cui difetti l'accordo dei genitori su una diversa attribuzione del cognome, osservano quanto poco frequenti siano stati nel corso degli anni i casi in cui la Corte ha rigettato questioni che si era autorimesse, BUGETTI, M. N. e PIZZETTI, F.G.: "(Quasi) al ", cit., pp. 469-470.

53 TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 580, sottolinea «la fragilità di un quadro complessivo che affida la garanzia di diritti fondamentali e, al contempo dell'interesse pubblico all'identificazione delle persone, a regole basate sulle mutevoli letture degli interpreti e all'instabile contributo offerto da fonti normative sparse e, in buona misura, anche gerarchicamente sottordinate». A tal riguardo, un esempio significativo è dato proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016, considerato che il Ministero dell'Interno aveva recepito il *decisum* di detta pronuncia con Circolare del 19 gennaio 2017, n. 1, limitandosi



A tal proposito, giova osservare come l'ordinanza della Consulta, in quanto preposta ad aprire una ulteriore fase nel processo costituzionale, destinata a risolvere la questione dinanzi a sé sollevata, dilazioni inevitabilmente i tempi di conclusione del processo stesso. Pertanto, la pronuncia potrebbe avere il vantaggio di offrire al legislatore uno spatium deliberandi supplementare, utile a revisionare la disciplina codicistica in materia di attribuzione del cognome ai figli prima che intervenga la decisione della Corte nell'ambito del giudizio di costituzionalità instauratosi con l'ordinanza del Tribunale di Bolzano.

## II. PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO.

### I. I disegni di legge della XVIII legislatura per l'introduzione di nuove norme sul cognome in Italia.

Nelle legislature dell'ultimo quarantennio<sup>54</sup> si sono succeduti con costante regolarità numerosi disegni di legge per l'introduzione di nuove norme in materia di cognome non solo dei figli, ma anche del coniuge. In alcuni casi, l'approvazione di una nuova disciplina sembrava matura ma poi la materia è stata accantonata dalla classe politica o non valutata meritevole di intervento.

Quanto al contenuto dei vari disegni di legge presentati<sup>55</sup> – ad uno sguardo d'insieme – può dirsi che, con riferimento al cognome dei figli, alcune proposte riconoscono ampia discrezionalità ai genitori rimettendo loro la scelta del cognome (unico o doppio) dei figli, altre limitano tale autonomia, prevedendo il sistema del doppio cognome. Cosicché, nel primo caso, i genitori possono discrezionalmente attribuire al figlio il solo cognome paterno o materno o anche il cognome di entrambi, nell'ordine preferito; mentre, nel secondo caso, l'ordinamento offre un'indicazione vincolante a favore del doppio cognome, prevedendosi, in alcune proposte, che il primo cognome sia quello del padre con facoltà dei genitori di sovvertire tale ordine e, in altre, che l'ordine sia rimesso alle preferenze dei genitori

---

a stabilire che «l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale è immediata... e che l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell'adozione». Restavano, così, irrisolti i dubbi interpretativi originati dalla sentenza n. 286/2016 – applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero dal 29 dicembre 2016 (*Gazz. Uff.*, 1ª serie speciale, 28 dicembre 2016, n. 52) – in caso di richiesta concorde dei genitori di attribuzione al figlio del doppio cognome (a titolo esemplificativo: “Quale forma deve avere l'accordo dei genitori per l'attribuzione del doppio cognome: dichiarazione resa personalmente da entrambi i genitori o anche comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata? I cognomi devono attribuirsi secondo l'ordine prescelto dai genitori o il cognome della madre deve essere soltanto aggiunto a quello del padre e, quindi, sempre attribuito per secondo? E nel caso di accordo tra uno o addirittura entrambi i genitori che già recano un doppio cognome, si attribuiranno tutti o soltanto il primo dei due o uno dei due scelto discrezionalmente dai genitori?”).

54 Dall'VIIIª legislatura (in carica dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983) sino all'attuale XVIIIª (in carica dal 23 marzo 2018).

55 Per un quadro ragionato dei progetti di legge presentati dal 2001, v. Cozzi, A. O.: “I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, pp. 461 ss.

con osservanza, in caso di mancato accordo, del criterio legale del sorteggio o dell'ordine alfabetico.

Il principio di libertà di scelta, valorizzato da alcuni disegni di legge, è inteso quale espressione dell'autodeterminazione dei coniugi e, dunque, della piena esplicazione della loro volontà manifestata consensualmente in condizioni di parità.

La necessità di un criterio legale, invece, è motivata da ragioni diverse. Vi è chi la sostiene rivendicando la valenza prettamente pubblicistica della disciplina del cognome, tale da escludere qualsivoglia margine per l'autonomia privata. Vi è chi, invece, la giustifica in un'ottica di legislazione promozionale, argomentando che soltanto una disciplina che preveda l'obbligo del doppio cognome sia in grado di realizzare una concreta modifica dei costumi sociali nel senso dell'effettiva parità tra uomo e donna in questa materia<sup>56</sup>.

Nel corso dell'attuale XVIII legislatura, il più recente progetto di legge in materia è il d.d.l. n. 2102, intitolato «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli», presentato in data 17 febbraio 2021 e assegnato alla 2ª Commissione Giustizia del Senato in sede redigente il 9 marzo 2021.

Il d.d.l. proposto non tratta delle questioni del cognome dei coniugi, discostandosi così da altri progetti di legge, come ad esempio il d.d.l. n. 170, presentato il 28 marzo 2018, che contempla l'introduzione di un nuovo art. 143 bis c.c., rubricato «Cognome dei coniugi» (e non più «Cognome della moglie»), ai sensi del quale con il matrimonio «ciascun coniuge conserva il proprio cognome»<sup>57</sup>.

Diversamente da precedenti disegni di legge riconducibili evidentemente alla normativa francese in materia di attribuzione del cognome ai figli<sup>58</sup>, ad uno sguardo

---

56 Secondo Cozzi, A. O.: "I d.d.l. sul ", cit., p. 466, entrambe queste posizioni «sono accomunate dal ritenere che la libertà di scelta dei genitori debba essere ridotta, in un caso perché troppa, rispetto alle esigenze pubblicistiche sottese alla disciplina dei cognomi; nell'altro perché troppo poca, rispetto all'effettiva realizzazione dell'eguaglianza» e questi orientamenti «tendono a sminuire il peso progressivamente riconosciuto all'autonomia privata anche in una materia intrisa di riflessi pubblicistici come quella del cognome».

57 Con riferimento al cognome della moglie, sebbene il tema non sia sottoposto a disamina nel presente contributo, non si può sottacere come proprio il Prof. Cesare Massimo Bianca, a metà degli anni Ottanta, non si esimeva dall'affermare come dovesse considerarsi ormai inoperante la norma che obbliga la moglie ad aggiungere al proprio cognome quello del marito (art. 143 bis c.c.), ritenendo che «... si vuole giustificare tale norma nel richiamo all'esigenza dell'unità della famiglia espressamente indicata dalla norma costituzionale (art. 29, comma 2, Cost.)... In realtà la riforma del 1975 ha definitivamente recepito l'idea della preminenza del principio di parità su quello dell'unità familiare»; al tal proposito, v. BIANCA, C. M.: "I rapporti personali nella famiglia e gli obblighi di contribuzione", in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985, dedicato alla memoria del Prof. Luigi Carraro, Cedam, Padova, 1986, p. 74 ss., ora in BIANCA, C. M.: *Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici*, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 670.

58 D.d.l. S. 286 (presentato in data 19 aprile 2018 e assegnato alla 2ª Commissione Giustizia del Senato in sede redigente l'11 luglio 2018); d.d.l. S. 1025 (presentato in data 28 gennaio 2019 e assegnato alla 2ª Commissione Giustizia del Senato in sede redigente il 28 maggio 2019). Il testo del d.d.l. n. 286 riprende esattamente quello del d.d.l. n. 1628 della precedente legislatura, con riferimento al quale, per un'attenta disamina sia consentito rinviare a IANNICELLI, M. A.: "Prospettive di

d'insieme il recente d.d.l. n. 2102 presenta analogie con la normativa vigente in Spagna<sup>59</sup>. L'art. 1 del d.d.l. n. 2102 prevede, infatti, attraverso l'introduzione nel codice civile dell'art. 143-bis.l, rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio» che – così come in Spagna – su accordo dei genitori, sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile il cognome di entrambi nell'ordine concordato secondo la loro volontà.

La previsione che attribuisce ai genitori massima libertà di scelta con riferimento all'ordine dei cognomi – nonostante sia molto probabile che la gran parte delle coppie opti per la soluzione più aderente alla tradizione, antepoendo il cognome paterno a quello materno – appare apprezzabile, considerato che in ogni caso garantisce la presenza del cognome di entrambi i genitori e, dunque, la confluenza dei due rami familiari nel cognome del figlio a tutela della identità personale di quest'ultimo<sup>60</sup>; motivo per cui, la posizione del cognome dell'uno o dell'altro genitore diviene un dato secondario, che ben può essere rimesso alla scelta concorde di entrambi.

La norma prevede, inoltre, che «in caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico»<sup>61</sup>.

---

riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli", in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, 2017, p. 157 ss.; IANNICELLI, M. A.: "Il cognome del figlio: brevi note de iure condendo", *Familia*, 2017, p. 34 ss.

I suindicati disegni di legge presentano analogie con la vigente normativa francese in materia di attribuzione del cognome ai figli (*Loi n. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille*, successivamente modificata dalla *Loi n. 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille*, e dall'*Ordonnance n. 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation*; artt. 311-21, 311-22, 311-23, 311-24 del *Code civil*), prevedendo che i genitori, coniugati o meno, possano accordarsi per conferire al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile il cognome paterno o materno oppure entrambi, nell'ordine preferito.

- 59 Nell'ordinamento spagnolo, vige la regola del doppio cognome. Secondo la *Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos*, i figli assumono il cognome di entrambi i genitori, secondo l'ordine da questi stabilito. Inizialmente, la legge prevedeva che, in caso di difetto di accordo sull'ordine di precedenza, quest'ultima fosse automaticamente accordata al cognome paterno. Da ultimo, la disciplina è stata tuttavia modificata, nell'ambito della più ampia riforma del *Registro civil* (*Ley 20/2011, de 21 de julio*, entrata in vigore – per la parte che qui interessa – il 30 giugno 2017), prevedendosi che se i genitori non stabiliscono l'ordine dei cognomi o non vi è accordo tra loro su quale debba essere, decorso il termine di tre giorni, sarà l'ufficiale del *Registro civil* a dover stabilire il predetto ordine. Il criterio che l'ufficiale dello stato civile deve seguire è quello del *interés superior del menor*.
- 60 Secondo SAVORANI, G.: "Identità dei figli tra cognome, status filiationis e diritto di conoscere le proprie origini biologiche", *Familia*, 2018, p. 506, l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori può rafforzare l'identità della persona perché ne racconta la storia, raccordandola a quella degli altri componenti della comunità familiare intesa in senso "allargato". L'Autrice considera le ipotesi in cui i genitori divorzino o diano vita a nuove famiglie ricomposte, con riferimento alle quali «l'indicazione congiunta del patronimico e del matronimico, consentendo il collegamento con entrambi i rami familiari permette al figlio di avere un segno comune con tutti i fratelli e le sorelle unilaterali, non solo generati dal padre (come succede nel caso di attribuzione del solo patronimico) ma anche dalla madre con un altro genitore in modo che possa essergli indifferente, sotto il profilo della condivisione di un cognome, essere collocato nella nuova famiglia dell'uno o dell'altro genitore. Infatti sul piano psicologico, condividere un cognome dovrebbe favorire il senso di inclusione di tutti i figli nella costellazione familiare».
- 61 Ad avviso di chi scrive, la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, ai figli sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, è più convincente della soluzione adottata in Spagna a partire dalla riforma del *Registro civil* (entrata in vigore nel 2017), ovvero quella che, in caso di difetto di accordo, rimette all'ufficiale dello stato civile la facoltà di scegliere l'ordine dei cognomi. Siffatta soluzione rischia, infatti, di rendere eccessivamente discrezionale e poco agevolmente giustificabile la scelta

L'attribuzione di un cognome che contenga elementi identificativi di entrambi i genitori come regola generale ope legis, così come previsto in Spagna, sembra la soluzione – tra le tante possibili – più coerente con il principio di eguaglianza dei genitori e con la tutela della piena identità personale del figlio<sup>62</sup>. A ben vedere, la previsione – contenuta in altri progetti di legge – di affidare ai genitori la scelta del cognome da attribuire al proprio figlio non appare idonea a garantire una piena attuazione del diritto all'identità personale del figlio, diritto che risulterebbe inevitabilmente compromesso nel caso in cui la scelta dei genitori ricadesse su un unico cognome (paterno o materno) che identificerebbe necessariamente il figlio in un solo ramo parentale, rappresentando soltanto in parte la sua identità personale. Il cognome dell'uno o dell'altro genitore evocherebbe l'appartenenza ad una sola stirpe e, dunque, il patrimonio di tradizioni, cultura e storia familiare del solo ramo paterno o materno a seconda della scelta effettuata dai genitori.

Il secondo comma del suindicato art. 143-bis.1 c.c. precisa che «I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano gli stessi cognomi attribuiti al primo figlio».

La scelta che tutti i figli degli stessi genitori abbiano il medesimo cognome è certamente apprezzabile perché tale regola riduce le complicazioni nella ricostruzione dei rapporti parentali, ricostruzione che può assumere notevole importanza, ad esempio, in relazione alla determinazione alla corretta devoluzione ereditaria. E viene, altresì, garantito il profilo identitario del cognome sotto l'aspetto dell'appartenenza al medesimo gruppo familiare. Quanto poi alla trasmissione del cognome, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, il terzo ed ultimo comma specifica che «Il figlio, al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori, trasmette al proprio figlio soltanto un cognome, a sua scelta».

Siffatta previsione – se da un lato impone il sacrificio della piena realizzazione dell'esigenza di unità familiare, comunque limitato alla sua proiezione verticale nel passaggio tra più generazioni – è, ad avviso di chi scrive, condivisibile. La libertà di scelta implica, infatti, autodeterminazione da parte del titolare dell'interesse e,

---

dell'ufficiale di stato civile rispetto ad una questione che – pur coinvolgendo anche interessi pubblici – attiene primariamente alla tutela di interessi personalissimi degli interessati.

Con riferimento, poi, al criterio dell'ordine alfabetico, è regola che sembra indubbiamente conforme al principio di eguaglianza tra i genitori poiché ne garantisce il pari trattamento senza distinzione di sesso. Ed è, altresì, preferibile al criterio legale del «sorteggio» che figurava espressamente in precedenti progetti di legge di iniziativa parlamentare riconducibili a ben più risalenti legislature (tra questi, il d.d.l. n. 1712 presentato alla Camera il 29 settembre 2008, che prevede il criterio sussidiario del doppio cognome con sorteggio dell'ordine), poiché il sorteggio presuppone un procedimento amministrativo che appesantirebbe eccessivamente la fase di attribuzione del cognome.

62 È pur vero che la previsione dell'attribuzione del doppio cognome – pur rappresentando un compromesso ragionevole – è soluzione non priva di inconvenienti. A tal proposito, un'attenta disamina è compiuta da TROIANO, S.: "Cognome del ", cit., pp. 589 ss..

dunque, è più logico e giuridicamente fondato riconoscere il diritto di scelta a chi è direttamente investito della responsabilità genitoriale.

Gli artt. 2 e 3 del d.d.l. n. 2102 estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo art. 143-bis.1 c.c. previsto dall'art. 1 ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi (distinguendo tra adozione di persone maggiori di età e adozione di minori).

In particolare, per quanto concerne i figli nati fuori dal matrimonio, l'art. 2 del d.d.l. riformula il vigente art. 262 c.c. Pertanto, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applicherà la medesima disciplina prevista per i figli nati nel matrimonio ai sensi del nuovo art. 143-bis.1 c.c.

Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assumerà il cognome. Ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore sia successivo – sia che avvenga volontariamente sia in caso di paternità o maternità dichiarate giudizialmente – il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del primo genitore soltanto con il consenso di quest'ultimo, oltre che con il consenso del figlio stesso che abbia già compiuto quattordici anni. A tale ultimo riguardo, è bene sottolineare che proprio perché la scelta del cognome del figlio si riflette ed incide sui suoi diritti fondamentali e, in particolare, sulla sua identità personale, qualora il minore sia capace di discernimento, la scelta non potrà essere rimessa esclusivamente all'arbitrio dei genitori e, pertanto, il giudice deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore. Dunque, a differenza di quanto previsto dal vigente art. 262, comma 4, c.c., che fa riferimento al minore dodicenne e anche di età inferiore ove capace di discernimento, l'art. 262 come riformulato dall'art. 2 del d.d.l. n. 2102 prevede una soglia di età maggiore ovvero il compimento del quattordicesimo anno.

L'art. 3 del d.d.l. disciplina l'attribuzione del cognome dell'adottato. Con riferimento all'adozione di maggiore di età, il vigente art. 299 c.c. è riformulato e sostituito dal seguente: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (comma 1). Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'art. 143-bis.1 c.c., egli indica quale dei due cognomi intende mantenere (comma 2). Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'art. 143-bis.1 c.c. (comma 3). In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico (comma 4)».

Per quanto riguarda il cognome dell'adottato minore di età, l'art. 3, comma 2, d.d.l. n. 2102, sostituisce l'art. 27, comma 1, l. n. 184/1983, estendendo all'adottato le disposizioni di cui al nuovo art. 143-bis.1 c.c.

L'art. 4 del d.d.l. reca una disciplina speciale in materia di cognome del figlio maggiorenne, in deroga alle previsioni di cui al vigente art. 6 c.c. Il comma 1 garantisce, infatti, al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito il solo cognome paterno in base alla legge vigente al momento della nascita, la possibilità di aggiungere al proprio cognome – attraverso una procedura semplificata (come specificato dal comma 3, distinta dalla disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza di modifica del nome o del cognome da inoltrare al Prefetto, di cui al d.P.R. n. 396/2000 aggiornato con successivo d.P.R. n. 54/2012)<sup>63</sup> – il cognome della madre, con dichiarazione resa personalmente presso gli uffici di stato civile o mediante comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata all'ufficiale di stato civile che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

A ben vedere, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, d.d.l. n. 2102 – ammettendo una scelta non vincolante per gli altri eventuali fratelli e/o sorelle – potrebbe porre un problema particolarmente accentuato soprattutto per il notaio, nel caso in cui il soggetto da identificare risulti da precedenti atti notarili o da risultanze pubblicitarie identificato con un cognome diverso; in questa ipotesi, il notaio dovrà procedere ad un'attività di indagine supplementare per ricostruire l'esatta identità della persona.

Con riferimento al figlio nato fuori dal matrimonio, il comma 2 precisa che «divenuto maggiorenne, non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente».

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.d.l., l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome dei figli sarà, in ogni caso, subordinata all'emanazione di un regolamento attuativo, da adottarsi con d.P.R. entro un anno dall'entrata in vigore della legge, finalizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni necessarie al regolamento sull'ordinamento dello stato civile disciplinato dal d.P.R. n. 396/2000.

63 L'art. 6, d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 («Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396»), in *Gazz. Uff.*, 10 maggio 2012, n. 108, ha abrogato gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396/2000 che disciplinavano in modo autonomo la materia delle aggiunzioni di cognome, materia ora ricondotta nell'ambito della procedura prevista per le ipotesi di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli articoli 89, 90, 91 e 92 del d.P.R. n. 396/2000.

Mentre in base alla normativa originariamente prevista dal d.P.R. n. 396/2000, il procedimento di aggiunzione di cognome era di competenza del Prefetto con riferimento alla fase preliminare di istruttoria della domanda – essendo demandata al Ministro dell'Interno la fase di valutazione delle eventuali opposizioni e la fase conclusiva del procedimento stesso che avveniva con l'emissione di un decreto ministeriale di diniego o di concessione dell'aggiunzione richiesta – il d.P.R. n. 54/2012 prevede che l'iter burocratico sia di esclusiva competenza prefettizia e si concluda con decreto (concessorio o meno) del Prefetto.

La procedura per ottenere il cambiamento del nome o del cognome non deve in ogni caso confondersi con la procedura di «rettifica», la quale implica la correzione di un errore ed è prevista a tutela dell'interesse alla regolarizzazione e alla certezza del nome. Essa realizza la difesa giuridica del nome qual è o dovrebbe essere in conformità di un concorrente interesse privato e pubblico: è prevista per la correzione del nome irregolare o del nome in conseguenza della rettifica di sesso.

Tale tempistica sembra evidentemente inadeguata se solo si considera che già cinque anni fa la Corte costituzionale nella sentenza n. 286/2016<sup>64</sup> reputava «indifferibile» l'intervento del legislatore in materia di attribuzione del cognome al figlio.

## 2. L'opportunità di una soluzione legislativa.

Un intervento legislativo volto a riformare una normativa obsoleta, che non tutela adeguatamente le istanze privatistiche connesse all'uso del cognome quale riflesso dell'identità personale e che tollera, ancora oggi, la vigenza di norme in cui il principio di parità tra i coniugi e, più generale, il principio di eguaglianza dei genitori risultano mortificati, appare quanto mai opportuno.

Del resto, già quindici anni fa, anche la Corte di Cassazione<sup>65</sup> – pochi mesi dopo la nota pronuncia della Corte costituzionale del 16 febbraio 2006, n. 61 – segnalava espressamente la necessità di un intervento del legislatore, affermando che la sussistenza di una norma di sistema automaticamente attributiva del solo cognome paterno, oltre che retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, era in contrasto con le fonti sovranazionali, che impongono agli Stati membri l'adozione di misure idonee alla eliminazione delle discriminazioni di trattamento nei confronti della donna.

Non resta dunque che confidare nel superamento dell'immobilismo legislativo italiano in materia di attribuzione del cognome ai figli affinché il nostro ordinamento si adegui alle legislazioni degli altri paesi europei che consentono l'attribuzione al figlio del cognome del padre e/o della madre, secondo un modello non solo aderente al disegno costituzionale, ma conforme ai principi convenzionali<sup>66</sup> e agli orientamenti giurisprudenziali europei ed italiani.

Come ricordato, la Francia ha aperto alla possibilità che i genitori si esprimano anche per il doppio cognome, collocandosi evidentemente a metà strada tra la soluzione tedesca e quella spagnola, che ha fatto dell'imposizione ex lege del cognome secondo entrambe le linee genitoriali il cuore della propria tradizione.

64 Sentenza applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero dal 29 dicembre 2016 (*Gazz. Uff.*, 1° serie speciale, 28 dicembre 2016, n. 52).

65 Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n.16093.

66 Si segnalano, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett. g, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132, che espressamente impegna gli Stati contraenti ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome»; gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne (art. 23); le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa nn. 1271/1995 e 1362/1998 e, ancor prima, la risoluzione n. 37/1978, relative alla piena realizzazione dell'eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli; gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di ogni forma di discriminazione.

In Germania, invece, permane il rifiuto del cd. Doppelname e, pertanto, ai figli viene in ogni caso attribuito un unico cognome (ovvero quello del padre o della madre secondo la libera volontà dei genitori) oppure un cognome familiare comune (c.d. Ehename)<sup>67</sup>.

A ben vedere, le diverse soluzioni adottate in Europa lasciano affiorare l'esigenza di creare in futuro un meccanismo unitario che, inserendosi nel solco del processo di armonizzazione del diritto europeo della famiglia, non ingeneri discriminazioni tra i cittadini appartenenti ai diversi paesi dell'Unione europea. Evidentemente, i tempi non sono maturi per una disciplina uniforme a livello europeo, il cui perseguimento – in ragione della diversa cultura e sensibilità dei legislatori nazionali – è senza dubbio caratterizzato da un iter lungo e complesso<sup>68</sup>.

### III. CONCLUSIONI.

Se, dunque, i tempi non sembrano tali da consentire la previsione di una disciplina uniforme in ambito europeo, alla luce delle riflessioni sin qui svolte appaiono ormai mature le circostanze per approvare in Italia una legge in materia di attribuzione del cognome ai figli che si adegui alle normative vigenti in altri paesi europei ove – come sopra accennato – sia pure con soluzioni diverse, si è approdati ad un regime meno discriminatorio nei confronti della donna e più coerente con l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale del minore ad essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome della madre.

Il riconoscimento di un margine di autodeterminazione della coppia in materia di attribuzione del cognome ai figli deve ritenersi “pienamente” coerente con i principi costituzionali.

L'autonomia personale, ovviamente, incontra i limiti previsti dalla stessa Costituzione a tutela degli altri componenti del nucleo familiare: limiti che si ricavano dal principio di eguaglianza e dalla tutela del superiore interesse del figlio minore.

67 Ai sensi del paragrafo 1355 BGB, i coniugi possono decidere con una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento del matrimonio o successivamente con una dichiarazione autenticata, se adottare un cognome familiare comune (c.d. *Ehename*), scelto tra i propri cognomi, da assegnare alla prole o mantenere i rispettivi cognomi di nascita.

In quest'ultima ipotesi, ai figli dovrà comunque essere attribuito un unico cognome (quello del padre o della madre) secondo la libera volontà dei genitori. In caso di disaccordo, secondo quanto previsto dal paragrafo 1616 BGB, compete al Giudice Tutelare scegliere il genitore a cui affidare la determinazione e, ove il genitore designato vi si sottragga, ai figli è attribuito il suo cognome.

Per una compiuta disamina delle normative vigenti in Europa in materia di attribuzione del cognome ai figli, v. PELEGGI, R.: “Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto”, in A. FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 115 ss..

68 A tal riguardo, PATTI, S.: “Un linguaggio giuridico condiviso per l'Europa: il diritto della famiglia”, *Fam. pers. succ.*, 2008, pp. 103 ss., giustamente osserva che «il linguaggio giuridico delle relazioni familiari presenta rilevanti peculiarità rispetto al linguaggio giuridico di altre materie del diritto privato. Esso, infatti, risente in una certa misura degli usi e del costume e soprattutto si rivolge in genere a destinatari non “tecnici”».



Proprio con riguardo al superiore interesse del minore<sup>69</sup>, non può trascurarsi, in conclusione, come la Corte di Cassazione – pur con prevalente riferimento ai figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti in momenti diversi – abbia negli anni più volte affermato che, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, deve tutelare in primo luogo l'interesse del minore alla propria identità personale, di cui il cognome è evidentemente espressione<sup>70</sup>.

---

69 Sul "superiore interesse del minore" in generale, v. SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405 ss.; CORAPI, G.: "La tutela dell'interesse superiore del minore", *Dir. succ. fam.*, 2017, pp. 777 ss.; GIARDINA, F.: "Interesse del minore", cit., 159 ss.; LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss.; SICCHIERO, G.: "La nozione di interesse del minore", *Fam. dir.*, 2015, p. 72 ss.; MOSCATI, E.: "Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'"interesse del minore")", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1141 ss.; BOCCHINI, F., *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Giappichelli, Torino, 2013, 235 ss.; QUADRI, E.: "L'interesse del minore nel sistema della legge civile", *Fam. e dir.*, 1999, p. 80 ss.; FERRANDO, G.: "Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali", *Pol. dir.*, 1998, p. 167 ss.; DOSI, G.: "Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni", *Dir. fam. pers.*, 1995, pp. 1604 ss..

70 In tal senso, v. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n.12641 (v. nota 15); Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007, n.15953, in *Foro it.*, 2008, I, p. 1567; in *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 52; in *Giust. civ.*, 2008, p. 2513; Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2008, n.2751, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 200; Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2009, n.23635, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1561; Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n.27069, in *Foro it.*, 2012, I, p. 797 e in *Dir. fam. e pers.*, 2012, p. 663; Cass. civ., sez. IV, 27 giugno 2013, n.16271.

## BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN, E.: "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio", *Fam. e dir.*, 2017, p. 218 ss.

ALCURI, M.: "L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sezioni unite della Suprema Corte: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria", *Dir. fam. pers.*, 2009, p. 1074 ss.

ALCURI, M.: "L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 537 ss.

ALPA, G., ANSALDO, A.: "Le persone fisiche. Artt. 1-10", in *Il Codice civile. Commentario*, fondato P. SCHLESINGER, diretto da F. D. BUSNELLI, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2013.

AUTORINO STANZIONE, G.: "Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa", *Corr. giur.*, 2009, p. 496 ss.

BIANCA, C. M.: "Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", *Famiglia*, 2016, p. 3 ss.

BIANCA, C. M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1 ss.

BIANCA, C. M.: *Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici*, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 2002.

BIANCA, C. M.: "Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", *Giust. civ.*, 2001, p. 429 ss.

BIANCA, C. M.: *Diritto civile I*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2002.

BIANCA, C. M.: "I rapporti personali nella famiglia e gli obblighi di contribuzione", in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985, dedicato alla memoria del Prof. Luigi Carraro*, Cedam, Padova, 1986, p. 74 ss.

BIANCA, C. M.: "Abbandono del minore e diritto di crescere in famiglia: spunti in tema di adozione speciale", *Giust. civ.*, 1980, II, p. 178 ss.

BIANCA, C. M.: *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977.

BOCCHINI, F.: *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Giappichelli, Torino, 2013

BOGHETIC, E.: "Cognome materno ai figli legittimi: a decidere sarà la Corte costituzionale", *Dir. giust.*, 2004, 32, p. 27 ss.

BUGETTI, M. N. , PIZZETTI, F. G.: "(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli", *Fam. dir.*, 2021, p. 464 ss.

BUGETTI, M. N.: "Il cognome comune delle persone unite civilmente", *Fam. dir.*, 2016, p. 911 ss.

BUGETTI, M. N.: "Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte", *Fam. dir.*, 2008, p. 1096 ss.

BUGETTI, M. N.: "Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza", *Familia*, 2006, p. 931 ss.

BUGETTI, M. N.: "L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari", *Fam. dir.*, 2004, p. 442 ss.

CARBONE, E.: "L'inarrestabile declino del patronimico", *Familia*, 2006, p. 951 ss.

CARBONE, V.: "Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo", *Corriere giur.*, 2017, p. 165 ss.

CARBONE, V.: "I conflitti sul cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale", *Fam. dir.*, 2006, p. 475 ss.

CARBONE, V.: "Quale futuro per il cognome?", *Fam. dir.*, 2004, p. 457 ss.

CARICATO, C.: "L'attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome", in A.

FABBRICOTTI (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 7 ss.

CASABURI, G.: "Diritto al cognome materno e Convenzione dei diritti dell'uomo", *Foro it.*, 2014, IV, p. 68 ss.

CASTORINA, E.: "Il caso «Garcia Avello» innanzi alla Corte di Giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea", *Giur. it.*, 2004, 2011 ss.

CATTANEO, G.: "Il cognome della moglie e dei figli", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 693 ss.

CONTI, A.: "Note intorno all'attribuzione del cognome paterno", *Giur. mer.*, 2011, p. 2392 ss.

CORAPI, G.: "La tutela dell'interesse superiore del minore", *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 777 ss.

COZZI, A. O.: "I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare", *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 449 ss.

CUSAN, A.: "Peripezie di buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in dodici capitoli", in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 205 ss.

DALL'ONGARO, F.: "Il nome della famiglia e il principio della parità", *Dir. fam. pers.*, 1988, p. 670 ss.

DALL'ONGARO, F.: "Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità", *Dir. fam. pers.*, 1988, p. 1583 ss.

DE CICCO, M. C.: "La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori", *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 962 ss.

DE CUPIS, A.: "Nome e cognome", in *Noviss. Dig. it.*, XI, Utet, Torino, 1965, p. 300 ss.

DE SCRILLI, F.: "Il cognome dei figli", in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 473 ss.

DI GAETANO, L.: "Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile", *Giust. civ.*, 2007, I, p. 1061 ss.

DOSI, G.: "Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni", *Dir. fam. pers.*, 1995, p. 1604 ss.

DOSI, G.: "Doppio cognome: no alla via giudiziaria", *Dir. giust.*, 2006, 10, p. 14 ss.

FABBRICOTTI, A.: "La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani", in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 55 ss.

FAVILLI, C.: "Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 823 ss.

FERRANDO, G.: "Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali", *Pol. dir.*, 1998, p. 167 ss.

GANDOLFI, G.: "Cognome del figlio naturale riconosciuto", *Giur. it.*, 2007, p. 2198 ss.

GATTO, A.: "Cognome del figlio riconosciuto", in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 33 ss.

GAZZONI, F.: "Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e obiter dicta", *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1649 ss.

GIARDINIA, F.: "Interesse del minore: aspetti identitari", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 159 ss.

GIUSTI, A.: "Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale", *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1471 ss.

GRISI, G.: "L'aporia della norma che impone il patronimico", *Europa dir. priv.*, 2010, p. 649 ss.

IANNICELLI, M. A.: "Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli", in A. Fabbriotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, 2017, p. 147 ss.

IANNICELLI, M. A.: "Il cognome del figlio: brevi note de iure condendo", *Familia*, 2017, p. 29 ss.

LENTI, L.: "L'identità del minore", in L'identità nell'orizzonte del diritto privato, Atti del Convegno di Padova del 21 aprile 2006, *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, supplemento, p. 65 ss.

LENTI, L.: "Nome e cognome", in *Digesto IV, disc. priv., sez. civ., XII*, Utet, Torino, 1995, p. 135 ss.

LENTI, L.: "Nome e cognome", in *Digesto IV, disc. priv., sez. civ., Aggiornamento*, II, Utet, Torino, 2003, p. 928 ss.

LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss.

LONG, J.: "La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul cognome dei cittadini europei", *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 268 ss.

MORETTI, M.: "Il cognome del figlio", in G. Bonilini (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, IV, Utet Giuridica, Milano, 2016, p. 4078 ss.

MORMILE, L.: "Trasmissione del cognome paterno: la tradizione al vaglio della giurisprudenza, fra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario", *Europa dir. priv.*, 2005, p. 829 ss.

MOSCATI, E.: "Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'"interesse del minore")", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1141 ss.

NICCOLAI, S.: "Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'eguaglianza", *Giur. cost.*, 2006, p. 558 ss.

NUZZO, M.: "Nome", in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 304 ss.

PALICI DI SUNI, E.: "Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince", *Giur. cost.*, 2006, p. 552 ss.

PALMERI, G. : "Doppia cittadinanza e diritto al nome", *Europa dir. priv.*, 2004, p. 217 ss.

PARADISO, M.: "I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148", in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990.

PATTI, S.: "Un linguaggio giuridico condiviso per l'Europa: il diritto della famiglia", *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 103 ss.

PAZÈ, E.: "Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno", *Dir. fam. pers.*, 1998, p. 324 ss.

PELEGGI, R.: "Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto", in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017, p. 115 ss.

PEZZINI, B.: "Eguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana", in B. Pezzini (a cura di), *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, Jovene, Napoli, 2008, p. 91 ss.

PROSPERI, F.: "L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli", *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 841 ss.

QUADRI, E.: "L'interesse del minore nel sistema della legge civile", *Fam. e dir.*, 1999, p. 80 ss.

SAVORANI, G.: "Identità dei figli tra cognome, status filiationis e diritto di conoscere le proprie origini biologiche", *Familia*, 2018, p. 499 ss.

SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405 ss.

SHERIFF, F.: "Ancora sul cognome", *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2079 ss.

SICCHIERO, G.: "La nozione di interesse del minore", *Fam. dir.*, 2015, p. 72 ss.

STEFANELLI, S.: "Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma", *Fam. dir.*, 2014, p. 221 ss.

TORTORICI, F.: "Parità tra uomo e donna e cognome della famiglia: un problema ancora insoluto", *Dir. fam. pers.*, 1982, p. 962 ss.

TRIMARCHI, M.: "Il cognome dei figli: un'occasione perduta della riforma", *Fam. dir.*, 2013, p. 243 ss.

TRIMARCHI, M.: "Diritto all'identità e cognome della famiglia", *Jus civile*, 2013, p. 34 ss.

TROIANO, S.: "Cognome del minore e identità personale", *Jus civile*, 2020, p. 559 ss.

TRUCCO, L.: "Ancora un via libera della Corte di Lussemburgo alla circolazione dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello Statuto europeo del nome)", *Giur. it.*, 2009, p. 299 ss.

VILLANI, R.: "A piccoli passi verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli. Ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative", *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 11 ss.

WINKLER, S.: "Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 515 ss.

